

# TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

## PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

### CAPO I - Dell'udienza in generale


#### Articolo 1 - Udienze

1) Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168-bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause, possibilmente non superiore a 25, tale da consentire un'adeguata ed effettiva trattazione per ciascuna di esse.

2) La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato al comma precedente.

#### Articolo 2 – Orario di trattazione delle singole cause

- 1) le udienze avranno inizio negli orari indicati in tabella;
- 2) le singole cause verranno chiamate secondo l'ordine del ruolo e, in mancanza di uno dei difensori, richiamate al secondo appello decorsa un'ora dall'inizio dell'udienza. Resta salva la facoltà per i difensori presenti di tutte le parti interessate di chiedere al Giudice la trattazione anticipata della causa;
- 3) nello svolgimento delle udienze il giudice avrà cura di garantire la necessaria riservatezza rispetto al disposto dell'art. 84 delle norme di attuazione del C.p.c. con particolare riferimento all'esame delle parti, all'escussione dei testi, all'affidamento degli incarichi peritali nonché nelle controversie attinenti alla famiglia, allo stato e alla capacità delle persone.



1

## TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

- 4) l'esame degli interdetti e dei minori avverrà tenendo conto delle loro peculiarità, curando di agevolarne l'accesso alle aule ed ai locali, in giorni ed orari di minore afflusso del pubblico: in ogni caso, in assenza di esso.
- 5) E' facoltà del giudice compilare il ruolo di udienza fissando per ciascuna causa l'orario in cui questa verrà chiamata.

### **Articolo 3 - Puntualità**

1) Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione degli altri procedimenti.


### **Articolo 4 - Impedimento del giudice a tenere udienza**

1) Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data o, comunque, provvederà ad organizzare la propria sostituzione in modo da assicurare l'effettivo svolgimento dell'udienza dinnanzi al sostituto a conoscenza degli atti di causa.

2) Qualora la sostituzione nelle forme di cui sopra non sia possibile, o qualora l'impedimento sia imprevedibile e di natura eccezionale, il giudice disporrà il rinvio dell'udienza, da adottarsi con le più celeri modalità e con la indicazione della data delle udienze non tenute. In tal caso, se possibile, dovrà esserne data comunicazione, anche telefonica o via fax o e-mail ai difensori interessati.

### **Articolo 5 - Mancata presenza delle parti**

1) In caso di assenza di entrambe le parti il provvedimento di rinvio o di



## TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c. sarà adottato al termine dell'udienza;

2) Nel caso in cui, nonostante l'assenza di controparte, la parte presente chieda espressamente di trattare la causa, si procederà in conformità dopo il decorso di almeno un'ora dall'orario di inizio delle udienze;

3) Il rinvio per mancata comparizione delle parti dovrà essere contenuto nel tempo indispensabile a consentire le comunicazioni di cancelleria.

### **Articolo 6 - Redazione dei verbali di udienza**

1) la trattazione della causa e la verbalizzazione dei procedimenti dovrà avvenire alla presenza contestuale delle parti.

2) la trattazione dei procedimenti sarà orale e la verbalizzazione avverrà, nel caso in cui il giudice sia impossibilitato di tenere udienza con la collaborazione del personale amministrativo, sotto la direzione del giudice.

3) non saranno consentite le "note scritte di udienza" predisposte dal difensore senza autorizzazione del giudice. Tali note potranno essere lette e commentate oralmente e di esse si trascriveranno successivamente le ragioni e le conclusioni, ma non ne sarà consentita l'allegazione al verbale: ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 180 c.p.c., ai sensi del quale la trattazione della causa è orale, e di essa si redige processo verbale;

### **Articolo 7 - Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza**

1) i giudici e i difensori faranno in modo che:

a) sia assicurata la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio;



## TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

b) sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

### **CAPO II - Della trattazione delle cause**

#### **Articolo 8 - Memorie istruttorie.**

1) Nelle cause, la fissazione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., avrà cura di assicurare uno spazio di tempo, proporzionato ai termini previsti dal suddetto art. 183 c. sesto C.p.c., per consentire ai difensori la redazione delle memorie, nonché uno spazio di tempo anteriore all'udienza, per consentire al giudice il preventivo esame delle memorie depositate da parte dei difensori.

2) allorché una parte depositi la memoria prevista dal n. 2 dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., dovranno possibilmente indicarsi anche gli eventuali mezzi di prova già richiesti negli atti introduttivi ( citazione o comparsa di costituzione) e ciò nell'evidente scopo di consentire alla controparte ed al giudice la loro più agevole individuazione.

Di ogni produzione documentale si darà atto in un indice che numericamente faccia riferimento ad ogni singolo atto esibito.

#### **Articolo 9 - Assunzione della prova per testi**

1) l'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa, ovvero limitando numericamente il numero dei testi da escutere per ciascuna delle parti.



## TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

### **Articolo 10 - Comunicazioni tra le parti e tra queste ed il giudice**

1) I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno come per legge sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento e provvederanno a comunicare tempestivamente alla cancelleria ogni variazione dei suddetti dati.


2) I difensori signaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al consulente da questi nominato):

- a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- b) le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate;
- c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa o che determini un imprevisto ampliamento dei tempi di trattazione della stessa rispetto a quanto preventivato al momento del rinvio alla successiva udienza.

La precisazione delle conclusioni non dovrà effettuarsi mediante la formula "come in atti" oppure mediante il rinvio alla citazione (o alla comparsa di risposta) e a tutti gli atti successivi: il difensore dovrà indicare specificamente l'atto a cui intende riferirsi oppure depositare un foglio che riassume le proprie conclusioni, ovviamente nei "limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183" (art. 189 c.p.c.).

### **Articolo 11 - Scritti su supporto informatico**

I difensori, possibilmente, allegheranno alla comparsa conclusionale la riproduzione su supporto informatico, contenente le conclusioni definitivamente

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first two are large and stylized, while the third is smaller and more compact. They are positioned at the bottom of the page, below the text of Article 11.

## TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

precisate, ovvero invieranno il relativo file informatico alla casella di posta elettronica del giudice, se da questi richiesto.

### **Articolo 12 – Iscrizione delle cause al ruolo e tenuta dei fascicoli**

1) I difensori, nell'iscrivere le cause al ruolo, si impegnano ad utilizzare il "codice a barre" Le cancellerie daranno la precedenza ai difensori che avranno indicato nella nota di iscrizione il sopradetto codice.

6) I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente spillati con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo.

7) In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento e contestualmente si provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.

8) I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e di verificare - in accordo con le cancellerie - che di ogni atto prodotto sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.

*L'anno 2012, il giorno 02 del mese di Aprile, alle ore 12,00, in Caltanissetta, il superiore protocollo viene letto e sottoscritto dal Presidente del Tribunale, Dott. Claudio Dall'Acqua, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Giuseppe Iacona, dal Presidente della Sezione Civile del Tribunale, Dott. Antonino Porracciolo, e dal Presidente della Camera Civile, Avv. Francesco Panepinto.-*

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

*(Dott. Claudio Dall'Acqua)*



**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

*(Avv. Giuseppe Iacona)*



**IL PRESIDENTE DI SEZIONE**

*(Dott. Antonino Porracciolo)*



**IL PRESIDENTE**

**DELLA CAMERA CIVILE**

*(Avv. Francesco Panepinto)*

